

CONTRATTO DI ALLACCIAMENTO E SOMMINISTRAZIONE DI CALORE

Con riferimento alla conversazione che ha avuto luogo e alla Sua richiesta per quanto riguarda la realizzazione di un allaccio per la fornitura di energia termica e la presentazione di un „preventivo di spesa“ da parte del Fornitore di calore, e dal listino prezzi per il contributo di allacciamento in vigore, confermiamo che siamo disposti a fornire energia termica dal nostro impianto di teleriscaldamento nel seguente punto di consegna ed alle seguenti condizioni:

Cliente Nr.: (anche codice BUS Nr. per identificazione contatore principale)

BUS Nr. : _____

Fra le Parti, **Thermo Wipptal SpA (in breve “TW”)**, con sede legale a 39049 Val di Vizze, via dell'Isarco 20, Partita IVA 02276500218, nella persona del suo legale rappresentante p.t., Dr. Andreas Leitner, in seguito denominato **“Fornitore”**

e

Persona privata:

Cognome, Nome:				
Data di nascita:		Luogo di nascita:		Prov.
RESIDENZA:	CAP:	Comune:		
Via, numero civico:				Prov.
Codice fiscale:				
Tel. Cell:				
E-Mail:				
<input type="checkbox"/> autorizzo l'invio delle fatture per E-Mail all'indirizzo sopra indicato.				

Ditta / Condominio:

Denominazione:				
SEDE LEGALE:	CAP:	Comune:		
Via, numero civico:				Prov.
Codice fiscale:		Part.IVA:		
Tel. Cell:				
E-Mail:				
PEC:				
Codice destinatario per fatt. elettronica:				
Rappr. legale / amministratore di condominio:				
Data di nascita:		Luogo di nascita:		Prov.

Qualifica del titolare dell'utenza (barrare l'apposita casella):

Proprietario Titolare di altro diritto sull'immobile: _____

rappresentante legale o volontario di uno degli aventi titolo sopra indicati

di seguito denominato/a in breve **“utente”**

si conviene e si stipula quanto segue:

CONTRATTO DI ALLACCIAMENTO E SOMMINISTRAZIONE DI CALORE

Art. 1 Definizioni e riferimenti normativi

- **Allacciamento:** complesso di opere, tubazioni ed elementi accessori funzionali all'erogazione dell'energia termica a uno o più utenti; ha inizio con una diramazione dalla Condotta stradale della rete e si estende fino al Punto di fornitura;
- **ARERA:** Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481 (www.arera.it);
- **Attivazione della fornitura:** avvio dell'alimentazione del Punto di fornitura, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali, o di subentro a una fornitura preesistente disattivata, attraverso interventi limitati alla Sottostazione d'utenza, inclusa l'eventuale installazione del Misuratore o sua sostituzione;
- **Cliente o utente:** persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di allacciamento e/o un contratto di fornitura per uso proprio, ivi incluse le utenze condominiali;
- **Codice del Consumo:** Decreto Legislativo n. 206/2005 e s.m.i.;
- **Codice di Rintracciabilità:** È un codice, comunicato al richiedente in occasione della richiesta di prestazione, che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati;
- **Condizioni economiche:** condizioni economiche di erogazione del servizio di telecalore che includono la tariffa di fornitura dell'energia termica o la formula per la determinazione in modo univoco della stessa e ogni altro corrispettivo applicato al Cliente per l'erogazione del servizio, inclusi i relativi criteri di aggiornamento;
- **Condotta stradale** è l'insieme di tubazioni, curve, raccordi ed accessori uniti tra loro, interrati lungo un percorso stradale e funzionali alla distribuzione dell'energia termica;
- **Consumatore:** Cliente o utente che stipula il Contratto per fini che non rientrano
- **Contratto:** contratto di fornitura di energia termica concluso tra Cliente e Fornitore sulla base del Preventivo del Fornitore;
- **D.P.R. 445/2000:** DPR n. 445/2000 pubbl. in G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001 e s.m.i. recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- **D.P.R. 59/2009:** DPR n. 59/2009 pubbl. in G.U. n. 132 del 10 giugno 2009 e s.m.i. in materia di rendimento energetico in edilizia;
- **Data di ricevimento:** a) per le richieste e le conferme scritte inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna da parte del vettore incaricato dell'inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del Fornitore; b) per le richieste e le conferme scritte trasmesse per via telefonica o telematica, la data di ricevimento della comunicazione;
- **Disattivazione della fornitura o Disattivazione:** sospensione dell'erogazione del servizio al Punto di fornitura a seguito della richiesta del Cliente, senza che sia prevista la rimozione di elementi della sottostazione di utenza;
- **Documentazione contrattuale:** insieme dei documenti che formano parte integrante del Contratto e consta delle presenti condizioni e di: modulistica per la conclusione dell'offerta del Fornitore; modulistica recante le condizioni economiche; informazioni su livelli specifici e generali di qualità commerciale, qualora applicabili; informativa sul trattamento per i dati personali; ogni ulteriore modulo o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente ovvero ogni ulteriore modulo o informazione utile alla conclusione del contratto;
- **Energia termica:** calore per riscaldamento e/o raffreddamento, sia per uso industriale che civile, fornita dal Fornitore;
- **Fattura:** documenti di fatturazione emessi dal Fornitore nei confronti del Cliente;
- **Fattura di chiusura:** Fattura emessa a seguito della risoluzione del contratto di fornitura tra Fornitore e Cliente e contenente la restituzione del deposito cauzionale eventualmente corrisposto dal Cliente;
- **Fattura di periodo:** Fattura, diversa dalla Fattura di chiusura, emessa periodicamente, a intervalli regolari, dal Fornitore nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente;
- **Fornitore:** soggetto che svolge l'insieme delle attività necessarie all'erogazione del Servizio di telecalore, in questo caso Thermo Wipptal SpA, con sede legale in 39049 Val di Vizze, via dell'Isarco 20;
- **GDPR:** Regolamento UE del Parlamento del Consiglio europeo del 27 aprile 2016 (G.D.P.R. 2016/679);
- **Gestore della Rete o Gestore:** proprietaria della rete di teleriscaldamento nonché responsabile della sua realizzazione del suo esercizio oltre che della produzione, distribuzione e misurazione del calore fornito alle utenze della rete, in questo caso Thermo Wipptal SpA, con sede legale in 39049 Val di Vizze, via dell'Isarco 20;
- **Gruppo di misura o Misuratore:** componente della sottostazione d'utenza che serve per la misura dell'energia termica fornita all'utente; è composto dalle sonde di temperatura, da un misuratore di portata e da un calcolatore, eventualmente integrati in un unico corpo ed è comprensivo di un eventuale sistema di telecomunicazione o telegestione;
- **Impianto di Allacciamento:** l'insieme delle componenti di impianto tecnico tra la Rete e l'Impianto del Cliente;
- **Impianto del Cliente:** impianto tecnologico che consente l'utilizzo dell'energia termica prelevata dalla Rete; ha inizio dal Punto di fornitura e si estende fino ai sistemi di erogazione del calore per la climatizzazione degli ambienti, per la fornitura di acqua calda igienico sanitaria o per l'esecuzione di processi industriali;
- **Lavori semplici:** comprendono gli interventi che riguardano la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte, su richiesta del richiedente, di specifiche componenti della sottostazione d'utenza, escluse le valvole di intercettazione che la collegano alla rete attraverso l'allacciamento ed eventuali componenti a monte delle stesse;
- **Lavori complessi:** comprendono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte, su richiesta del richiedente, dell'impianto di allacciamento, della sottostazione d'utenza e/o di condotte stradali, in tutti i casi non riconducibili ai lavori semplici;
- **Lettura:** rilevazione da parte del Fornitore dei dati di misura di energia termica riportati dal totalizzatore numerico del Misuratore;
- **Lettura di cessazione:** rilevazione del dato di consumo al momento della cessazione del contratto di fornitura tra Fornitore e Cliente;
- **Modulo ripensamento:** modulo contrattuale per l'esercizio del diritto di ripensamento ai sensi del Codice del Consumo;
- **Parametri tecnici di fornitura:** parametri che caratterizzano il fluido termovettore al punto di fornitura;
- **Parti:** Fornitore e Cliente definiti congiuntamente;
- **Periodo di fornitura:** periodo dell'anno in cui in cui è garantita l'erogazione del servizio;
- **Periodo estivo:** periodo che non rientra nella definizione di periodo invernale;
- **Periodo invernale:** periodo compreso tra il 1° gennaio e il 15. aprile e tra il 15. ottobre e il 31. dicembre di ogni anno;
- **Potenza di allacciamento:** corrisponde alla potenza massima prescelta dal Cliente in sede di Richiesta di preventivo;
- **Potenza impegnata:** Parametro tecnico di fornitura che indica il valore di potenza termica resa disponibile dal Fornitore, in condizioni di normale

CONTRATTO DI ALLACCIAMENTO E SOMMINISTRAZIONE DI CALORE

esercizio della rete, al prelievo nella Sottostazione d'utenza [kW];

- **Potenza contrattuale:** potenza indicata nel Contratto di fornitura di energia termica e corrisponde alla potenza massima della sottostazione d'utenza indicata nel Contratto di allacciamento o nell'impegno di allacciamento;
- **Punto di fornitura (dell'energia termica):** parte terminale dell'Allacciamento in cui il Fornitore consegna l'energia termica al Cliente/Utente; coincide con il disaccoppiamento idraulico tra la Rete e l'Impianto del Cliente e rappresenta il confine fisico a monte del quale l'impianto di allacciamento è sotto la diretta responsabilità del Fornitore e a valle del quale è sotto la diretta responsabilità del Cliente;
- **Reclamo scritto:** comunicazione scritta fatta pervenire all'esercente, anche per via telematica, dall'utente o, per suo conto, da un rappresentante legale o da un'associazione di consumatori, con la quale il richiedente esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui l'utente ha aderito, dal contratto di allacciamento o di fornitura, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra l'esercente del servizio e l'utente;
- **Rete:** qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria;
- **Riattivazione (in seguito a morosità):** riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità, ossia il ripristino dell'alimentazione del punto di fornitura che pone fine, a fronte del pagamento da parte dell'utente moroso delle somme dovute, alla sospensione della fornitura effettuata dall'esercente nel rispetto delle procedure di preavviso previste dalla normativa vigente e dei provvedimenti dell'Autorità in particolare e dalle clausole contrattuali;
- **Richiesta scritta di informazioni:** ogni comunicazione scritta, fatta pervenire all'esercente, anche per via telematica, con la quale un qualsiasi soggetto formula una richiesta di informazioni in merito a uno o più servizi del telecalore non collegabile ad un disservizio percepito;
- **RQCT:** documento che disciplina la "Regolazione della qualità commerciale del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento" di cui all'Allegato A alla deliberazione ARERA 526/2021/R/tlr e ss.mm.ii. limitatamente all'ambito di applicazione ivi individuato in ragione della tipologia di richiedente interessata;
- **RQTT:** documento che disciplina la "Regolazione della qualità tecnica del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento" di cui all'Allegato A alla deliberazione ARERA 548/2019/R/tlr e ss.mm.ii. per il periodo di regolazione 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2023 e, per il periodo di regolazione dall'1 gennaio 2024, di cui all'Allegato A alla deliberazione ARERA 346/2023/R/tlr e ss.mm.ii. TICO: è il "Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'autorità di regolazione per energia reti e ambiente – testo integrato conciliazione" di cui all'Allegato A alla Delibera ARERA 209/2016/E/com e ss.mm.ii.
- **Scollegamento dalla rete o Scollegamento:** sospensione dell'erogazione del servizio al Punto di fornitura che, in aggiunta alla Disattivazione, comprende la rimozione del Misuratore di energia termica e di eventuali altre parti di impianto;
- **Servizio di pronto intervento:** è il servizio messo a disposizione dall'esercente, eventualmente avvalendosi di personale esterno, finalizzato a raccogliere le segnalazioni di dispersioni di acqua o vapore dalla rete, irregolarità o interruzioni nella fornitura, presentate da utenti o da soggetti terzi, e ad intervenire tempestivamente per ripristinare le condizioni di funzionalità e sicurezza sulle parti dirette e di sottostazioni di utenza di cui è responsabile;
- **Servizio di teleriscaldamento o Servizio di telecalore:** servizio relativo all'attività di distribuzione, di misura e di vendita di energia termica a mezzo di Reti, o anche relativo a più di una di queste attività;
- **Sospensione della fornitura:** sospensione dell'erogazione del Servizio di teleriscaldamento disciplinata in conformità alle presenti Condizioni Generali di Fornitura;
- **Sottostazione d'utenza:** apparato, composto da scambiatore di calore, Misuratore di energia termica e strumenti di controllo e regolazione, che costituisce l'interfaccia tra la Rete e l'Impianto del Cliente;
- **Temperatura di fornitura:** Parametro tecnico di fornitura che indica la temperatura minima garantita al Cliente per il servizio offerto;
- **TICO:** è il "Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'autorità di regolazione per energia reti e ambiente – testo integrato conciliazione" di cui all'Allegato A alla Delibera ARERA 209/2016/E/com e ss.mm.ii.
- **TIMT:** documento che disciplina "Regolazione della misura nel servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento" di cui all'Allegato A alla Delibera ARERA 478/2020/R/tlr e ss.mm.ii. limitatamente all'ambito di applicazione ivi individuato in ragione della tipologia di utente interessata.
- **TITT:** "Testo integrato in tema di trasparenza del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento" di cui all'Allegato A alla Delibera ARERA 313/2019/R/tlr e ss.mm.ii. per il periodo di regolazione 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2023 e, per il periodo di regolazione dall'1 gennaio 2024, di cui all'Allegato A alla Delibera ARERA 344/2023/R/tlr e ss.mm.ii.;
- **Tipologia di fornitura/tipologia di servizio:** tipologia di fornitura definita sulla base della destinazione d'uso dell'energia termica; comprende il riscaldamento, la fornitura di acqua calda igienico sanitaria e gli usi di processo;
- **Tipologia di utente:** è la tipologia di utente definita sulla base alla potenza contrattualizzata o convenzionale associata alla fornitura; sono previste le seguenti tipologie di utente: a) utente di minori dimensioni, per utenti con una potenza contrattualizzata o convenzionale non superiore a 50 kW; b) utente di medie dimensioni, per utenti con potenza contrattualizzata o convenzionale superiore a 50 kW e non superiore a 350 kW; c) utente di maggiori dimensioni, per utenti con una potenza contrattualizzata o convenzionale superiore a 350 kW;
- **Tipologia di utilizzo/tipologia di utenza:** tipologia di utilizzo dell'energia termica fornita, definita sulla base del segmento di mercato di appartenenza; sono previste le seguenti tipologie di utilizzo: i. residenziale; ii. terziario; iii. industriale;
- **TUAR:** Testo unico della regolazione dei criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento e delle modalità di esercizio del diritto di recesso da parte dell'utente per i servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento" di cui all'Allegato A alla Delibera ARERA 463/2021/R/tlr e ss.mm.ii. limitatamente all'ambito di applicazione ivi individuato in ragione della tipologia di utente interessata;
- **Utente o Cliente:** persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di allacciamento e/o un contratto di fornitura per uso proprio, ivi incluse le utenze condominiali;
- **Utente o Cliente residenziale domestico:**
 - a) utente che utilizza l'energia termica per locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all'abitazione, adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage, purché:
 - i. l'utilizzo sia effettuato con un unico punto di fornitura per l'abitazione e i locali annessi o pertinenti;

CONTRATTO DI ALLACCIAMENTO E SOMMINISTRAZIONE DI CALORE

- ii. il titolare del punto di fornitura sia una persona fisica;
- b) condominio con uso domestico, diviso in più unità catastali, in cui sia presente almeno una unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli di cui al punto a., purché:
- i. il titolare del punto di fornitura non sia una persona giuridica, salvo il caso in cui esso svolga le funzioni di amministratore del condominio;
- ii. l'energia termica fornita non sia utilizzata in attività produttive, ivi incluse la commercializzazione di servizi energetici quali, ad esempio, il servizio energia;
- **Utente o Cliente residenziale non domestico:** Utente con Tipologia di utilizzo "residenziale" diverso dall'Utente residenziale domestico.

Art. 2 Oggetto del contratto

- 2.1 Il Contratto ha per oggetto l'allacciamento alla rete di telecalore e la fornitura di energia termica al Cliente da parte del Fornitore presso il Punto di fornitura indicato dal Cliente, secondo le modalità e condizioni generali e economiche pattuite. Il Fornitore si impegna a fornire al Cliente il Servizio di telecalore fino al Punto di fornitura presso l'immobile sito al seguente indirizzo e così identificato catastalmente:

p.ed.	C.C.	Indirizzo

Tipologia di **utilizzo**: **residenziale** per uso: domestico non domestico

terziario

industriale

- 2.2 Potenza contrattuale per l'impianto di consegna fino a massimo: _____ **KW** misurata sull'impianto.
- 2.3 Consumo minimo: 188 kw/h annui x potenza contrattuale = _____ kw/h
- 2.4 Il Fornitore mette a disposizione la necessaria potenza termica, fornendo le seguenti Tipologie di fornitura: riscaldamento e acqua calda per uso igienico-sanitario. I seguenti Parametri tecnici di fornitura sono gli stessi per ogni tipologia di fornitura. La Potenza impegnata della fornitura è pari a kW. Il vettore energetico è l'acqua calda a una temperatura di fornitura, dipendente da quella esterna, compresa tra un massimo di ca. 95°C ed un minimo di ca. 70°C. La fornitura è effettuata nel periodo di fornitura dal 01.01 al 31.12 di ogni anno al prezzo indicato nelle Condizioni economiche. Il Cliente ha l'obbligo di utilizzare il calore messo a disposizione dal Fornitore per alimentare prevalentemente il punto di fornitura di cui al Contratto. Al Cliente è fatto divieto di utilizzare il calore per usi differenti da quelli dichiarati e in luoghi diversi da quelli indicati nel Contratto. È inoltre fatto divieto al Cliente di cedere il calore a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna.

Art. 3 Parametri tecnici di fornitura

- 3.1 La potenza contrattuale, individuata nel Contratto, è il parametro tecnico di fornitura che indica il valore massimo di potenza termica resa disponibile dal Fornitore, in condizioni di normale esercizio della Rete, al prelievo nella sottostazione di scambio termico. È il parametro utilizzato nella classificazione delle utenze in conformità alle indicazioni dell'ARERA: utente di piccole dimensioni ($P \leq 50$ kW), utente di medie dimensioni (50 kW < $P \leq 350$ kW), utente di grandi dimensioni ($P > 350$ kW).
- 3.2 Il servizio è a disposizione del Cliente per 24 ore giornaliere, compatibilmente con le norme di legge vigenti.
- 3.3 Il Fornitore programma le centraline di regolazione delle Sottostazioni d'utenza in modo da raggiungere un valore di temperatura in mandata all'impianto di riscaldamento del Cliente in funzione della temperatura esterna.
- 3.4 La temperatura di fornitura è il parametro tecnico di fornitura che indica la temperatura minima garantita al Cliente per il servizio offerto; tale valore può essere definito su più livelli in funzione della temperatura dell'ambiente esterno, del periodo dell'anno e della fascia oraria.
- 3.5 Per i normali impianti di riscaldamento con radiatori, in condizioni normali e nominali di esercizio è prevista l'implementazione di una curva climatica di funzionamento della Sottostazione d'utenza che può variare per esempio nel seguente intervallo di temperature: da 60°C (+/- 5°C) con - 8°C esterni, a 30°C (+/- 5°C) con +20°C esterni. Questi parametri possono variare in funzione delle caratteristiche tecniche dell'impianto o in base a specifiche richieste espresse dal Cliente, tenendo conto che la temperatura massima sulla mandata dell'Impianto del Cliente non potrà essere superiore a 80°C.
- 3.6 La temperatura dell'acqua calda igienico-sanitaria regolata dalla Sottostazione d'utenza è pari a 48 °C (+/-5 °C) in condizioni normali e nominali di esercizio della rete e dell'impianto del Cliente. Qualora il Cliente richieda temperature maggiori a 53 °C è a suo carico la responsabilità e l'onere di dotarsi di dispositivi per controllare la temperatura di distribuzione dell'acqua igienico-sanitaria in modo da evitare lo scottamento.
- 3.7 Il Fornitore, al fine di prevenire eventuali disservizi nell'erogazione del calore, si riserva la facoltà di limitare la portata attraverso l'installazione di idonee apparecchiature e/o software di gestione.
- 3.8 Il cliente provvede ad adeguare il suo impianto di riscaldamento garantendo una temperatura di ritorno sul lato primario il più bassa possibile, rispettando la curva di temperatura del ritorno (consultabile sul sito web www.thermowipptal.it) impostata sulla centralina della sottostazione (esempio: temp. max del ritorno 52°C a -10°C esterni e max 42°C a +10°C esterni). La Thermo Wipptal Spa è autorizzata a limitare automaticamente la potenza erogata dalla sottostazione al superamento della soglia della curva. In caso di mancata osservanza di detto parametro, viene addebitato un sovrapprezzo ai sensi dell'art. 8.2.
- 3.9 Salvo diverse disposizioni degli enti preposti, per la Rete di teleriscaldamento gestita dal Fornitore la stagione di riscaldamento è il periodo annuale di esercizio degli impianti termici previsto in base alle zone climatiche dal D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii. Periodo di fornitura di calore per la produzione di acqua calda sanitaria: sarà disponibile tutti i giorni dell'anno.

Art. 4 Attivazione della fornitura

CONTRATTO DI ALLACCIAMENTO E SOMMINISTRAZIONE DI CALORE

- 4.1 L'attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente, ha luogo la prima data utile e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricevimento da parte del Fornitore della domanda di attivazione della fornitura del Cliente con apposito modulo scaricabile dal sito www.thermowipptal.it o in data diversa eventualmente concordata fra le Parti.

Art. 5 Impianti, permessi e responsabilità

- 5.1 Per l'allacciamento alla rete del Fornitore e, pertanto, per la consegna del calore termico al Cliente è necessario un impianto di allacciamento, di proprietà del Fornitore. Tale impianto di allacciamento comprende le linee di mandata e ritorno dal punto di erogazione alla sottostazione d'utenza, nonché la sottostazione d'utenza stessa. Il confine di proprietà tra impianto di allacciamento e impianto del Cliente, al tempo stesso punto finale dell'impianto di allacciamento del Fornitore, si colloca direttamente dopo i connettori filettati sul lato secondario dello scambiatore di calore, a valle del punto di fornitura. Le parti definiscono consensualmente il punto di posa o montaggio dell'impianto di allacciamento e della sottostazione d'utenza del calore, in base al principio del minor costo. I costi per la realizzazione degli allacciamenti del circuito secondario a valle della sottostazione d'utenza, gli impianti termosanitari e le opere per l'allacciamento elettrico, inclusi i costi per l'installazione e manutenzione di tutte le parti dell'Impianto del Cliente, si intendono a carico di quest'ultimo. I costi per la corrente d'esercizio dell'impianto di allacciamento sono a carico del Cliente.
- 5.2 Poiché per le linee di mandata e ritorno e per la conduzione di fornitura è ineludibile l'occupazione di terreni, il Cliente è tenuto a mettere gratuitamente a disposizione del Fornitore, per tramite suo o di terzi, qualunque diritto necessario alla posa e al mantenimento degli elementi e delle tubature necessarie per la fornitura di calore, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Cliente concede o si impegna a far concedere dall'avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., con oneri a proprio carico il diritto al passaggio ed al mantenimento nelle porzioni private interessate delle tubazioni e delle apparecchiature del teleriscaldamento, e comunque di tutto quanto necessario per l'adduzione della somministrazione, nonché un locale agibile ed idoneo a contenere le tubazioni e la Sottostazione d'utenza per tutta la durata del Contratto, assumendo ogni onere necessario per garantirne nel tempo il mantenimento e l'idoneità anche in base alla normativa in vigore. Dovendo contenere impianti tecnologici, il locale deve disporre di adeguati sistemi di drenaggio in modo tale da convogliare eventuali perdite di fluido dagli impianti. In difetto di ciò, il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni verificatisi in tali circostanze nel locale e/o in quelli contigui ad esso. Il Cliente concede sin d'ora la facoltà al Fornitore di eseguire derivazioni d'utenza in favore di terzi utilizzando parte della rete realizzata per l'allacciamento. Il Cliente si impegna altresì a consentire il passaggio, l'appoggio, l'infissione e l'installazione di quanto è necessario per la lettura manuale e telelettura, ove attivata. Il Cliente dovrà richiedere le autorizzazioni, i diritti, i permessi e/o le servitù di sua competenza in tempo utile. Nessuna responsabilità potrà essere posta a carico del Fornitore per il ritardo o il mancato ottenimento di detti permessi o servitù. Il Servizio viene mantenuto finché perdurano dette autorizzazioni, permessi servitù e diritti.
- 5.3 Il Cliente s'impegna, anche in seguito a un'eventuale cessazione del contratto, a consentire a titolo gratuito la rimozione degli impianti del Fornitore (tubature, scambiatori di calore, ecc.).
- 5.4 L'impianto di allacciamento sarà mantenuto e gestito dal Fornitore di calore. Il Fornitore di calore si fa quindi carico della manutenzione e riparazione dell'impianto di allacciamento. Il Cliente s'impegna ad astenersi da qualunque intervento a tale impianto, nonché a informare tempestivamente il Fornitore in presenza di vizi o malfunzionamenti. Con riferimento a tale impianto, il Cliente risponde pienamente nei confronti del Fornitore per eventuali danneggiamenti dovuti a incendio, furto o interventi arbitrari. Il misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente. Il Cliente dichiara di avere la legittima disponibilità dell'immobile di allacciamento e garantisce in ogni momento al Fornitore l'accesso agli impianti.
- 5.5 Il Cliente è in ogni caso responsabile nei confronti del Fornitore per qualunque danno o costo causato da dichiarazioni errate o parziali. L'impianto ed eventuali altri dispositivi del Cliente devono possedere le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni in materia, al fine da evitare danni materiali all'impianto stesso, nonché guasti alla rete del Fornitore. Il Fornitore risponde solo per danni causati con dolo o colpa grave, che derivano dall'impianto dello stesso. Il Fornitore non si assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi tipo che possono verificarsi da guasti o da irregolare funzionamento dell'impianto del Cliente.
- 5.6 Ricadono nella responsabilità del Cliente e sono come tali fonte di risarcimento in favore del Fornitore a titolo di mero esempio: cortocircuiti che danneggiano componenti elettronici della sottostazione, calcare e impurità che danneggiano o otturano lo scambiatore sul lato secondario (cliente).
- 5.7 Il Cliente si impegna ad eseguire i lavori necessari sul lato secondario entro 6 mesi (oltre tale termine, solamente su accordo scritto autorizzato dal Fornitore) dal montaggio della stazione.
- 5.8 Il Cliente si impegna a prelevare calore dal Fornitore per un consumo minimo quantificato nell'Art. 2 Oggetto del contratto (in kw/h annui) riferito alla potenza contrattuale della sottostazione (ad esempio: per una stazione da 32 KW il consumo minimo è di 6.016 Kw/h annui, ossia 32 Kw x 188 Kw/h = 6.016 Kw/h); il Fornitore è autorizzato a fatturare il relativo controvalore al Cliente in caso di nessun consumo e nel caso di non raggiungimento del consumo minimo convenuto.

Art. 6 Ripartizione degli oneri di manutenzione

- 6.1 Il Cliente rimane esclusivo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'Impianto a valle del Punto di fornitura e di tutto quanto di sua proprietà che si riferisce all'utilizzazione del calore a valle del Punto di fornitura quali ad esempio: pompe di circolazione, vasi di espansione, eventuali serbatoi di accumulo dell'acqua sanitaria, apparecchiature varie etc.. Sarà quindi onere del Cliente provvedere anche alle verifiche di legge dell'Impianto e di tutto quanto si trova a valle del Punto di fornitura, nonché alle manutenzioni ordinarie e/o straordinarie, sostenendo tutti i relativi oneri. Il Fornitore non potrà quindi essere ritenuto responsabile per interruzioni e irregolarità della fornitura dovute a mancata manutenzione degli impianti di proprietà del Cliente.
- 6.2 Se richiesto, il Cliente dovrà fornire al Fornitore la relativa documentazione, affinché il Fornitore possa attivare i successivi adempimenti previsti dal D.M. n. 329 del 1/12/2004 e s.m.i. L'energia elettrica consumata dalle pompe del Cliente, nonché l'eventuale acqua di integrazione dell'impianto di riscaldamento, dell'impianto dell'acqua igienico-sanitaria, continueranno ad essere a carico del Cliente stesso. L'impianto e gli apparecchi utilizzatori del Cliente devono rispondere, se richiesto, alle norme di cui al D.M. 1/12/1975 e s.m.i. (INAIL, ex ISPESL), ovvero al D.Lgs. n. 26 del 15/02/2016 e s.m.i. (c.d. Nuova Direttiva PED) e al D.M. n. 329 del 1/12/2004 e s.m.i. (c.d. attuazione Direttiva PED), ed alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza, igiene sul lavoro e prevenzione infortuni di cui al D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 e s.m.i.
- 6.3 Resta inteso che il Fornitore ha la facoltà di sospendere l'erogazione del Servizio qualora l'Impianto del Cliente sia interessato da anomalie di funzionamento o tecniche che incidono sulla regolare adduzione della somministrazione e il Cliente non provveda all'eliminazione delle stesse

CONTRATTO DI ALLACCIAMENTO E SOMMINISTRAZIONE DI CALORE

in un termine ragionevole. Il Cliente è responsabile per la qualità dell'acqua del suo circuito di riscaldamento. Un'eventuale pulizia oppure sostituzione dello scambiatore a causa di acqua di riscaldamento sporca è a carico del Cliente. Per la pulizia del filtro sulla parte secondaria è responsabile l'utente.

- 6.4 Fermo quant'altro previsto dal Contratto, qualsiasi modifica che il Cliente dovesse apportare, anche successivamente all'allacciamento, sull'Impianto di sua proprietà (denominato Impianto del Cliente) e nei locali, dovrà essere tempestivamente comunicata al Fornitore fornendo la relativa documentazione, per l'eventuale aggiornamento degli adempimenti normativi relativi agli impianti di proprietà del Fornitore.
- 6.5 Per consentire la manutenzione degli impianti e le tempistiche di pronto intervento, nonché per ogni ulteriore esigenza di servizio, il Cliente assicura al personale incaricato dal Fornitore il libero accesso fino al locale destinato all'installazione della sottostazione di scambio termico, garantendo l'apertura degli accessi.
- 6.6 Sono di proprietà del Fornitore l'impianto a monte degli scambiatori, il contatore di calore, lo scambiatore di calore, le apparecchiature automatiche di regolazione e l'impianto a valle degli scambiatori fino alle valvole di intercettazione, che costituiscono il Punto di fornitura. Il Fornitore può verificarli e sostituirli in ogni momento e il suo personale deve sempre potervi accedere e in caso di emergenza anche senza preavviso. Sono a carico del Fornitore la manutenzione e le verifiche periodiche di legge delle apparecchiature e degli impianti di sua proprietà.
- 6.7 Il Cliente risponde della sottrazione, distruzione, manomissione degli apparecchi di proprietà del Fornitore comprese le tubazioni di mandata e di ritorno interne al fabbricato e sotterrate prima dell'entrata nell'immobile, a monte del Punto di fornitura.

Art. 7 Misurazione del calore

- 7.1 Il Fornitore stabilisce il quantitativo di calore consumato attraverso un misuratore tarato e installato dal Fornitore stesso nel punto di fornitura concordato tra le parti. Per eseguire la lettura, il Fornitore si procurerà a proprie spese dispositivi idonei, conformi alle norme sulla taratura, di cui curerà la manutenzione. In caso di contestazioni sulla misurazione dei consumi, il Cliente può chiedere al Fornitore una verifica del misuratore. Il misuratore sarà considerato difettoso nel caso si riscontrino errori superiori al +/- 5% quali limiti di tolleranza. Il costo della verifica sarà a carico del Cliente nel caso in cui l'errore rientri nei predetti limiti di tolleranza, in caso contrario sarà a carico del Fornitore. Eventuali manomissioni del misuratore e il prelievo di calore eludendo i sistemi di misurazione saranno punibili e autorizzano il Fornitore a una stima dei consumi nonché alla sospensione della fornitura, ovvero alla risoluzione del contratto. In caso di malf funzionamento del misuratore o comunque in caso di indisponibilità dei dati di misura reali, il Fornitore ricostruirà il consumo potenziale per il periodo intercorrente dall'ultima lettura corretta mediante stima basata sul consumo medio del periodo di lettura precedente e di quello successivo alla rilevazione dell'errore ovvero sulla base del consumo dell'anno precedente, ove disponibile. In tal caso, si dovrà tenere adeguatamente conto delle circostanze effettive nell'erogazione di calore, in particolare delle condizioni meteorologiche.
- 7.2 Eventuali misuratori installati a valle della sottostazione (subcontatori) per la telelettura e la fatturazione diretta, previo sottoscrizione di un accordo aggiuntivo con il Fornitore, devono essere della stessa marca di quello presente nella sottostazione e avere le caratteristiche per permettere la telelettura attraverso il contatore della sottostazione. Tali subcontatori vengono forniti e montati a onere e spese del Cliente che si accolla anche la loro manutenzione, taratura e sostituzione in caso di malfunzionamenti. La responsabilità per il consumo fatturato ed eventualmente non pagato del subcontatore è a carico in ogni caso del Cliente sottoscrittore del presente contratto, saldo diverso accordo col predetto Cliente nell'accordo aggiuntivo.

Art. 8 Prezzi e adeguamenti

- 8.1 I prezzi in vigore della fornitura risultano dalle Condizioni economiche del Fornitore, in particolare, quanto al prezzo pro kw/h vigente applicato dal Fornitore, esso risulta dal sito internet di quest'ultimo www.thermowipptal.it/cliente/ nella sezione *prezzi tariffe*, da ritenersi parte integrante ed essenziale del presente Contratto. Tutti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA, da calcolarsi nella misura prevista dalla legge, e di ogni altro onere e imposta, salva diversa indicazione nelle Condizioni economiche.
- 8.2 La base per il calcolo del corrispettivo è costituita dalla lettura del misuratore. Il prezzo verrà rideterminato periodicamente dal Consiglio di amministrazione del Fornitore, tenuto conto di tutti i costi, di qualsiasi natura essi siano. La variazione dei prezzi sarà in ogni caso comunicata preventivamente al Cliente con una comunicazione per iscritto o indicata in fattura. Il Fornitore applicherà un sovrapprezzo pari al 5% sul prezzo in vigore della fornitura in caso di inosservanza dei parametri di cui all'art. 3.8.

Art. 9 Fatturazione e pagamenti

- 9.1 L'energia consumata sarà fatturata in base al consumo effettivo registrato dal misuratore. La fatturazione avviene di regola ogni bimestre oppure a discrezione del Fornitore.
- 9.2 In ogni caso il Fornitore è autorizzato a fatturare annualmente assieme alla contabilizzazione della lettura di fine Giugno la differenza tra il controvalore del consumo minimo annuo a cui il Cliente si è impegnato e il consumo effettivo annuo misurato.
- 9.3 Il pagamento delle fatture da parte del Cliente deve avvenire entro 14 giorni dalla data della fattura mediante addebito-SEPA o bonifico bancario. Il Cliente si obbliga a pagare la fattura alla scadenza. La singola scadenza e le modalità di pagamento sono indicate in fattura.
- 9.4 La fattura conclusiva viene trasmessa al Cliente entro 30 giorni dalla fine della fornitura. Qualora per qualsiasi ragione non venisse rilevato il consumo effettivo, verrà fatturato il consumo stimato dal Fornitore.
- 9.5 In caso di ritardo di pagamento della fattura rispetto alla scadenza in essa indicata, con salvezza di altre misure di tutela previste in Contratto, rispettivamente del maggior danno, vengono conteggiati e fatturati interessi di mora dal successivo alla scadenza della fattura sino all'effettivo soddisfo in misura pari al tasso medio euribor di 6 mesi (coefficiente 365), maggiorato al dí della data della fattura di 4 punti percentuali, e ciò senza necessità di previa formale messa in mora. Eventuali contestazioni del Cliente relativamente a una fattura sono da comunicare al Fornitore di calore entro 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura.
- 9.6 In ogni caso, sono a carico del Cliente oltre alle somme da lui dovute per gli importi fatturatigli anche gli interessi correlati e i costi per il recupero del credito, nonché tutti i costi in relazione al procedimento di sospensione e l'eventuale riattivazione della fornitura di calore, fatto salvo il maggior danno.

Art. 10 Inadempimento del Cliente

CONTRATTO DI ALLACCIAMENTO E SOMMINISTRAZIONE DI CALORE

- 10.1 In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del contratto, trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente a mezzo di raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora).
- 10.2 Il Fornitore, trascorsi inutilmente 20 (venti) giorni dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, sospendere la fornitura. La riattivazione del servizio è subordinata alla dimostrazione del pagamento di quanto dovuto al Fornitore.
- 10.3 In ogni caso restano a carico del Cliente, oltre alle somme dovute per gli importi fatturati, i relativi interessi e le spese sostenute per il recupero del credito, nonché tutti gli oneri relativi alle procedure di sospensione e di eventuale riattivazione della fornitura di telecalore, salvo il maggior danno. Il mancato pagamento di un importo dovuto da parte del Cliente nei termini stabiliti comporta dal giorno della scadenza fino a quello del pagamento effettivo l'obbligo per il Cliente non qualificabile consumatore ai sensi del Codice del Consumo di corrispondere al Fornitore gli interessi moratori automatici calcolati sulla somma ancora dovuta in base al D.Lgs. n. 231 del 2002, mentre per il Cliente qualificabile come Consumatore saranno invece addebitati i relativi interessi di mora calcolati nella misura del tasso ufficiale di riferimento (TUR) della Banca Centrale Europea maggiorato di 4 punti percentuali.
- 10.4 È fatto in ogni caso salvo ogni maggior danno e ogni ulteriore diritto scaturente al Fornitore dal ritardo nel pagamento del Cliente.

Art. 11 Rateizzazione

- 11.1 Il Cliente ha la facoltà di richiedere la rateizzazione dei pagamenti entro 10 (dieci) giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della fattura, qualora l'importo fatturato sia superiore a 3 (tre) volte l'importo medio fatturato nelle fatture emesse nei 12 (dodici) mesi precedenti all'emissione della fattura. La rateizzazione può essere richiesta per e-mail al seguente indirizzo del Fornitore: office@thermowipptal.it
- 11.2 In tal caso saranno applicati al Cliente gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) fissato dalla Banca Centrale Europea, disponibile presso il sito www.euribor.it, e calcolati dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura. Le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari al massimo al numero di fatture emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi, salvo diverso accordo scritto tra le parti. Le rate, non cumulabili, hanno una frequenza pari alla periodicità di fatturazione, fatta salva la facoltà per il Fornitore di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dalla fattura. In caso di cessazione del contratto, il Fornitore ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento immediato dell'importo relativo alle rate non ancora scadute.

Art. 12 Interruzione del Servizio – servizio di pronto intervento

- 12.1 Fatto salvo quanto ulteriormente previsto dal Contratto, il Servizio può essere interessato da eventi che hanno come conseguenza l'interruzione dell'erogazione dell'energia termica ai Clienti; il Fornitore adotta le opportune misure atte a minimizzare i disagi ai Clienti derivanti da eventuali interruzioni del Servizio, in conformità a quanto previsto dal RQTT, a cui si rinvia per gli indicatori e gli obblighi di servizio di continuità. Il Fornitore è autorizzato a sospendere temporaneamente l'erogazione di calore per l'esecuzione di lavori necessari al funzionamento del servizio ovvero per altri casi di interruzione programmata. In tal caso, il Fornitore darà un preavviso dell'interruzione al Cliente di almeno 48 ore nel Periodo invernale e di almeno 24 ore nel Periodo estivo. Il Fornitore è in ogni caso tenuto a porre rimedio il più rapidamente possibile a qualunque guasto o interruzione dell'erogazione.
- 12.2 Le interruzioni programmate e le interruzioni derivanti da caso fortuito e/o forza maggiore, così come quelle derivanti da fatti comunque non imputabili al Fornitore - compresi eventi provocati da terzi, emergenze o incidenti, appropriazione fraudolenta dell'energia termica e/o cause di pericolo - che determinano l'interruzione, la sospensione e/o la riduzione dell'erogazione, non danno luogo ad indennizzi, rimborsi o a risarcimento di danni e non possono costituire motivo per il Cliente di risoluzione del Contratto. Per forza maggiore si intende a titolo esemplificativo atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi, mancato ottenimento o venir meno di atti autorizzativi.
- 12.3 Il Fornitore fornisce un servizio di pronto intervento gratuito ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno per consentire la segnalazione di:
- dispersioni dall'impianto di distribuzione;
 - interruzioni nella fornitura;
 - danneggiamenti a parti visibili dell'impianto di distribuzione.
- 12.4 La segnalazione può essere fatta tramite recapito telefonico indicato sul sito internet del Fornitore www.thermowipptal.it e su ogni bolletta.
- 12.5 Per gli indicatori e gli obblighi di servizio di sicurezza, nonché per la disciplina di emergenze ed incidenti, si rimanda integralmente alla RQTT.
- 12.6 I costi per gli interventi del servizio di pronto intervento per cause riscontrate a valle del punto di fornitura dell'impianto, o comunque non imputabili alla responsabilità del Fornitore, verranno fatturati secondo il listino prezzi vigente pubblicato sul sito web del Fornitore www.thermowipptal.it/cliente/ - listino prezzi prestazioni

Art. 13 Durata del contratto e diritto di recesso

- 13.1 Il contratto è a tempo indeterminato. Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con un periodo di preavviso di almeno un mese. Il Cliente esercita tale diritto presentando al Fornitore una richiesta di Disattivazione della fornitura oppure presentando una richiesta di Scollegamento dalla rete. Il Cliente può esercitare il diritto di recesso utilizzando il modulo di recesso predisposto a tale scopo dal Fornitore, scaricabile dal sito www.thermowipptal.it. Il modulo opportunamente compilato può essere trasmesso per posta (raccomandata AR) o e-mail ovvero consegnato a mano presso l'ufficio assistenza clienti del Fornitore.
- 13.2 A seguito di richiesta di Disattivazione della fornitura, il Fornitore procede ad effettuare le necessarie operazioni tecniche compatibilmente a quanto previsto dall'art. 8 del TUAR, effettua la lettura di cessazione ed emette la fattura di chiusura del rapporto contrattuale sulla base della lettura di cessazione stessa.
- 13.3 A seguito di richiesta di Scollegamento dalla rete, il Fornitore, oltre a quanto previsto per la Disattivazione della fornitura, procede ad effettuare le necessarie operazioni tecniche compatibilmente a quanto previsto dall'art. 8 del TUAR, compresa la rimozione della sottostazione. La

CONTRATTO DI ALLACCIAMENTO E SOMMINISTRAZIONE DI CALORE

disalimentazione di eventuali apparecchiature elettriche facenti parte dell'impianto di allacciamento e l'intercettazione dell'impianto idraulico di allacciamento a monte della proprietà privata del Cliente, ove tale impianto non serva anche altri clienti è a carico del cliente.

- 13.4 Fatto salvo il corrispettivo di salvaguardia convenuto, non sono previsti ulteriori corrispettivi o altri oneri per la Disattivazione della fornitura e per lo Scollegamento dalla rete. Ai fini del recesso non sono previsti altri vincoli temporali oltre al periodo di preavviso di cui all'art. 6.1 del TUAR.
- 13.5 La facoltà di chiudere parzialmente le valvole di intercettazione della sottostazione di utenza, con riduzione della portata tale da assicurare la sicurezza degli impianti (flusso minimo per antigelo lato primario fornitore), non comporta alcun onere aggiuntivo per il Cliente.
- 13.6 Una eventuale successiva richiesta di fornitura calore dopo lo scollegamento con rimozione della sottostazione e/o condutture, implica la sottoscrizione di un nuovo contratto di allacciamento e somministrazione calore e il pagamento dei relativi oneri di allacciamento.
- 13.7 Il Fornitore ha la facoltà di recedere unilateralmente, anche limitatamente ad una delle forniture, in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al Cliente a mezzo raccomandata, ovvero PEC, con termine di preavviso di 6 (sei) mesi. Il computo dei mesi di preavviso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.
- 13.8 Qualora in un momento successivo alla stipula del Contratto di fornitura di calore mutassero o venissero abrogate le disposizioni di cui al TUAR in relazione al diritto di recesso e/o alla durata del contratto in forza di nuove disposizioni normative e in particolare in forza di provvedimenti dell'Autorità ARERA, il Fornitore ha il diritto di modificare e/o integrare unilateralmente corrispondentemente le condizioni del Contratto di Fornitura.

Art. 14 Diritto di ripensamento del Cliente consumatore

- 14.1 Qualora il Contratto sia stato concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o a distanza, il Cliente consumatore può esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, in virtù di quanto previsto dal Capo I del Titolo III della parte III del Codice del Consumo di cui al D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i.
- 14.2 Il periodo di ripensamento di quattordici giorni di cui al precedente comma è prolungato a 30 giorni nel caso in cui il Contratto sia stato concluso nel contesto di visite non richieste del Fornitore presso l'abitazione del Cliente oppure di escursioni organizzate dal Fornitore con lo scopo o con l'effetto di promuovere le offerte ai consumatori. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai contratti conclusi nel contesto di visite domiciliari da parte del Fornitore, richieste dal Cliente, e non organizzate in forma collettiva.
- 14.3 Il diritto di ripensamento va esercitato mediante invio a Thermo Wipptal S.p.A. di una comunicazione scritta in cui il Cliente esprime la propria volontà di esercitare il diritto di ripensamento, eventualmente utilizzando il modulo di ripensamento facente parte della documentazione contrattuale. Il modulo di ripensamento è comunque anche reperibile presso gli uffici di Thermo Wipptal S.p.A., nonché pubblicato sul sito internet www.thermowipptal.it.
- 14.4 La comunicazione scritta di ripensamento, anche eventualmente utilizzando il modulo di cui al precedente comma, dovrà essere inoltrata al Fornitore con una delle seguenti modalità alternative:
- a mezzo posta elettronica all'indirizzo pec di Thermo Wipptal S.p.A. thermowipptal@legalmail.it
 - a mezzo posta raccomandata AR alla sede legale di Thermo Wipptal S.p.A.
 - mediante consegna allo sportello di Thermo Wipptal S.p.A. presso la sua sede legale, la cui ubicazione è reperibile sul sito internet www.thermowipptal.it

Art. 15 Sospensione della fornitura

Il Fornitore è autorizzato a sospendere immediatamente, anche in via definitiva, l'erogazione di calore, qualora il Cliente non rispetti le condizioni della fornitura nonostante i solleciti, in particolare, in caso di mancato pagamento delle fatture scadute, di prelievo, derivazione o utilizzo di calore in modo non conforme ai termini del contratto, di modifica, danneggiamento o rimozione degli impianti del Fornitore in assenza di preventivo assenso scritto, tra cui sono ricompresi anche tutti i danni o la rimozione di parti delle apparecchiature, di compromissione del regolare funzionamento del misuratore, di mancata esecuzione di una modifica dell'impianto richiesta dal Fornitore per ovviare a una situazione non conforme ai termini del contratto o di rifiuto a concedere al personale incaricato dal Fornitore l'accesso alla sottostazione d'utenza. Il Fornitore è autorizzato a riprendere l'erogazione di calore, sospesa per uno di questi motivi, previa eliminazione della causa alla base della sospensione, al risarcimento dei costi sostenuti oltre che al pagamento di tutti gli eventuali arretrati da parte del Cliente.

Art. 16 Clausola risolutiva espressa

- 16.1 Salvo ogni diritto al risarcimento del danno, fermo quant'altro previsto nel Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. il Contratto si intenderà risolto su semplice dichiarazione del Fornitore, anche nei seguenti casi:
- 16.2 prelievo fraudolento, manomissione e/o rottura dei sigilli del misuratore da parte del Cliente;
- 16.3 inottemperanza del Cliente all'obbligo di pagamento di due o più fatture di periodo anche non consecutive ovvero mancata prestazione del deposito cauzionale o della fideiussione bancaria laddove siano state previste;
- 16.4 mancato rispetto delle norme di buona tecnica nell'utilizzo e manutenzione dell'Impianto del Cliente da parte del Cliente e dei locali in cui sono alloggiate le apparecchiature;
- 16.5 mancato rispetto delle condizioni di sicurezza e/o della normativa tecnica applicabile sia con riferimento all'Impianto del Cliente sia con riferimento ai locali in cui sono alloggiate le apparecchiature;
- a. utilizzo del Servizio in modo non rispondente al Contratto e/o alle leggi;
 - b. violazione dei divieti stabiliti a carico del Cliente nel presente Contratto;
 - c. manomissione o alterazione dolosa degli apparecchi di misura e/o di altri apparecchi, tubazioni, impianti a monte del Punto di consegna, e/o prelievo fraudolento;
 - d. il Cliente non metta il personale incaricato dal Fornitore in condizione di accedere alla proprietà privata, all'immobile e in ogni caso in tutta

CONTRATTO DI ALLACCIAMENTO E SOMMINISTRAZIONE DI CALORE

sicurezza al Punto di consegna e alle condutture di alimentazione per effettuare la lettura o svolgere altre operazioni di servizio;

- e. utilizzo della fornitura da parte del Cliente per usi diversi da quelli contrattualmente stabiliti;
 - f. cessione dell'energia termica a terzi e cessione del Contratto da parte del Cliente;
 - g. violazione degli obblighi di corretta informativa o documentazione ai fini fiscali;
 - h. mancato rilascio o venir meno di permessi/servitù per fatto imputabile al Cliente;
 - i. il Cliente sia sottoposto ad una procedura concorsuale (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo amministrazione straordinaria, controllata, giudiziaria, concordato, liquidazione), a procedure esecutive o risultati protestato.
- 16.6 La risoluzione del Contratto non libera il Cliente dall'obbligo del versamento dei corrispettivi dovuti al Fornitore per le prestazioni effettuate, salvo il risarcimento dei danni.

Art. 17 Modifica e integrazione del contratto

- 17.1 Il Fornitore informa il Cliente di eventuali modifiche unilaterali alle condizioni contrattuali tempestivamente, e comunque almeno sessanta (60) giorni solari prima dalla loro applicazione, tramite comunicazione scritta.
- 17.2 Sono recepite di diritto nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che comportino modifiche o integrazioni alle presenti condizioni di fornitura.
- 17.3 Il Fornitore provvede alle modifiche e alle integrazioni imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che non siano suscettibili di inserimento automatico, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, fermo restando il diritto di recesso di quest'ultimo.

Art. 18 Cessione del credito

- 18.1 Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di cedere i crediti scaturenti dal Contratto ai sensi degli articoli 1260 e segg. cod. civ.

Art. 19 Standard di qualità. Carta dei Servizi

- 19.1 Gli standard di qualità del Servizio e gli indennizzi automatici nel caso di mancato rispetto di uno standard specifico di qualità per responsabilità del Fornitore previsti da provvedimenti Arera (quali RQCT, RQTT e TIMT) sono pubblicati sul sito internet del Fornitore www.thermowipptal.it.
- 19.2 In conformità a quanto previsto dal TITT, il Fornitore si è dotato della Carta del Servizio Thermo Wipptal Teleriscaldamento che è reperibile sul sito internet del Fornitore www.thermowipptal.it.

Art. 20 Procedure di risoluzione extragiudiziale

- 20.1 In conformità con quanto previsto dal TICO, per eventuali controversie che non siano state risolte a seguito della presentazione di un reclamo e di relativa risposta ed eventuale azione correttiva, prima di agire giudizialmente il Cliente è tenuto ad utilizzare lo strumento della conciliazione che può essere attivata presso il Servizio di Conciliazione clienti energia ("Servizio Conciliazione") presso Acquirente Unico S.p.A. Per attivare il Servizio Conciliazione presso l'Acquirente Unico il Cliente è tenuto a registrarsi nella piattaforma telematica di gestione delle pratiche cui si accede dal sito www.conciliazione.energia.it; il Servizio di Conciliazione presso l'Acquirente Unico è gratuito.
- 20.2 In alternativa alla procedura dinanzi al Servizio Conciliazione dell'Autorità, la Parte ha la facoltà di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione presso le Camere di commercio, previa stipula di una convenzione tra ARERA e Unioncamere.
- 20.3 Il Cliente, al medesimo fine, può altresì rivolgersi ad organismi ADR iscritti nell'Elenco, pubblicato sul sito web di ARERA. Per ogni ulteriore dettaglio è disponibile il sito dell'ARERA all'indirizzo <http://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm>.
- 20.4 L'esperimento del tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
- 20.5 Lo svolgimento del tentativo di conciliazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti giudiziali urgenti e cautelari.
- 20.6 Sono esclusi dall'applicazione del precedente comma primo i Clienti con una potenza contrattualizzata o convenzionale superiore a 350 kW o dei richiedenti un allacciamento con potenza superiore al medesimo valore.

Art. 21 Domicilio. Legge applicabile e foro competente

- 21.1 Per l'esecuzione del contratto e le sue conseguenze giuridiche, le parti eleggono il seguente domicilio (art. 47 c.c. e art. 30 c.p.c.): il Fornitore elegge il proprio domicilio nella propria sede legale, il Cliente all'indirizzo indicato nel presente documento ovvero a quello eventualmente comunicato a mezzo lettera raccomandata.
- 21.2 Per quanto non previsto dal Contratto, sono applicabili le leggi, le norme, i regolamenti, le disposizioni e gli usi vigenti. Tra le deliberazioni Arera, si richiamano, in particolare e senza pretesa di esaustività, le deliberazioni citate nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura.
- 21.3 I testi normativi/regolamentari sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o su altri siti previsti dalla legge. Tutti i riferimenti a norme legislative o regolamentari includono le successive integrazioni e modifiche delle norme medesime. In particolare, le deliberazioni Arera sono pubblicate sul sito www.arera.it
- 21.4 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Fornitore e il Cliente in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto, il Foro competente, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, è quello:
- del luogo di residenza e/o di domicilio del Cliente domestico/consumatore;
 - del Tribunale di Bolzano, per tutti i contratti stipulati con clienti non domestici.

Art. 22 Disposizioni generali

- 22.1 Le presenti condizioni, incluse le premesse, il preventivo e gli allegati allo stesso, nonché in ogni caso le condizioni economiche costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

CONTRATTO DI ALLACCIAMENTO E SOMMINISTRAZIONE DI CALORE

- 22.2 Il Cliente dichiara il proprio consenso alla posa dei componenti e delle tubazioni necessarie per la Rete per la distribuzione del calore nel suo edificio e nel suo terreno. Il Cliente autorizza il Fornitore, anche per dopo l'eventuale scioglimento del presente Contratto di fornitura del calore, l'asporto gratuito dal suo immobile (edificio e terreno) degli impianti del Fornitore (tubazioni, scambiatore di calore, Punto di consegna, ecc.). È in facoltà del Cliente di autorizzare il Fornitore, senza richiedere a quest'ultimo indennizzo o corrispettivo alcuno, a non disinstallare per il periodo da accordarsi l'intero impianto del Fornitore o parte dello stesso a seguito della richiesta di disattivazione e/o scollegamento.
- 22.3 Il Cliente autorizza sin d'ora il Fornitore a incaricare terzi dell'adempimento dei propri obblighi contrattuali.
- 22.4 I Costi per eventuali richieste particolari del Cliente, (a titolo di mero esempio: spostamenti di condutture e/o di sottostazione, ampliamento dell'impianto di regolazione, modifiche o lavori integrativi rispetto all'impianto originario realizzato dal Fornitore etc.) saranno a carico esclusivo del Cliente e saranno fatturati al medesimo dal Fornitore.
- 22.5 Il contratto costituisce l'intero accordo intervenuto tra il Fornitore e il Cliente circa le prestazioni oggetto dello stesso e sostituisce ogni precedente intesa, scritta o verbale, eventualmente intervenuta in merito alle stesse. Salvo quanto previsto dagli artt. 8 e 17, nessuna modifica o aggiunta al contratto sarà valida o efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti. Il Cliente acconsente fin d'ora all'eventuale cessione del contratto da parte del Fornitore ad altra impresa abilitata alla fornitura di energia termica.

Art. 23 Codice etico e modello 231

- 23.1 Thermo Wipptal S.p.A. ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti.
- 23.2 Thermo Wipptal S.p.A. ha altresì adottato il Codice Etico che definisce i valori di etica aziendale il cui rispetto consente, fra l'altro, di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto citato.
- 23.3 Conseguentemente, nello svolgimento della propria attività, Thermo Wipptal S.p.A. si atterrà a quanto disposto nel suddetto Codice Etico, nonché a quanto indicato nel proprio Modello organizzativo.
- 23.4 Il Codice Etico e il Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 di Thermo Wipptal S.p.A. sono consultabili sul sito web www.thermowipptal.it/azienda/

Art. 24 Protezione dei dati

- 24.1 La nota informativa concernente il trattamento e la protezione dei dati personali ai sensi 13-14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa italiana di armonizzazione, costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.
- 24.2 Il Cliente dichiara di aver ricevuto dal Fornitore l'informativa sul trattamento e la protezione dei dati personali al momento della raccolta di tali dati e di essere stato quindi edotto, in particolare, sui suoi diritti, sul nome e sui dati del titolare, nonché sugli scopi e sulla base giuridica del trattamento.
- 24.3 L'invio di una richiesta, nonché l'accettazione del Contratto da parte del Cliente, presuppongono pertanto la sua piena conoscenza dell'informativa sulla privacy e il suo espresso consenso al trattamento dei propri dati personali.

Art. 25 Registrazione

- 25.1 Il presente contratto è sottoposto all'obbligo di registrazione soltanto in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'art. 5, comma 2, e 40 del DPR n. 131/1986.

Val di Vizze (BZ), lì.....

Thermo Wipptal Spa

Il Cliente

 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 Cod. Civ. il Cliente dichiara espressamente di aver letto, conoscere e di approvare specificatamente e senza riserve le seguenti clausole del presente Contratto:

art. 2 (Oggetto contratto), art. 3 (Parametri tecnici di fornitura), art. 5 (Impianti, permessi e responsabilità), art. 8 (Prezzi e adeguamenti), art. 9 (Fatturazione e pagamenti), art. 10 (Inadempimenti del Cliente), art.12 (Interruzione del servizio), art. 13 (Durata del contratto e diritto di recesso), art. 15 /sospensione della fornitura), art. 16 (Clausola risolutiva espressa), art. 17 (Modifica e integrazione del contratto), art. 21 (Domicilio. Legge applicabile e foro competente), art. 22 (Disposizioni generali)

Il Cliente

Allegato: copia carta d'identità.